REGOLAMENTO (CEE) N. 1275/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco e di Israele (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco (1) e lo Stato di Israele (2) dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (3), prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:

— 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cirpo (1° ottobre — 30 novembre),

— 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre),

— 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate « iceberg », appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre — 31 dicembre);

considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1990 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

— durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione aperti per il Marocco ed Israele, e

— secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda i contingenti tariffari per Cipro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele (4), il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria (5), ed il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (6), prevedono che il Regno di Spagna applichi dazi doganali che riducano gradualmente la differenza tra le aliquote dei dazi di base e le aliquote dei dazi preferenziali, e che la Repubblica portoghese rinvii al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che di conseguenza il presente regolamento si applica unicamente alla Comunità, escluso il Portogallo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti e l'applicazione, senza discontinuità, dei dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno Stato membro fino ad esaurimento dei contingenti medesimi; che è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 3; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, escluso il Portogallo, dei prodotti descritti in appresso ed originari di Cipro, del Marocco e di Israele, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.
(2) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(4) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Origine	Volume contingentale (t)	Dazio contingentale (%)
09.1405	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre 1990	Cipro	345	4,6
09.1109	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre 1990	Marocco	100	8,1
09.1311			Israele	450	8,1
09.1425			Cipro	115	10,9
09.1111	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	Insalate « iceberg » (Lactuca sativa L., varietà capitata L.), dal 1° novembre al 31 dicembre 1990	Marocco	100	— dal 1° al 30 novembre : 5,2 MIN 0,8 ecu/100 kg/l — dal 1° al 31 dicembre : 4,5 MIN 0,5 ecu/100 kg/l
09.1313			Israele	250	
09.1427			Cipro	115	— dal 1° al 30 novembre : 10,9 MIN 1,8 ecu/100 kg/l — dal 1° al 31 dicembre : 9,4 MIN 1,1 ecu/100 kg/l

(*) Codici Taric : vedi allegato.

Entro i limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna applica dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 4162/87 e (CEE) n. 3189/88 e del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Taric
09.1405	ex 0709 30 00	0709 30 00 * 50
09.1109 09.1311 09.1425	ex 0704 90 90	0704 90 90 * 92
09.1111 09.1313 09.1427	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	0705 11 10 * 35 0705 11 90 * 11